



N.protocollo: 21/2007

Oggetto: I SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Data: 07 dicembre 2007

Come molti ricorderanno, il cosiddetto decreto "Visco-Bersani" nell'estate del 2006, ha introdotto un nuovo obbligo a carico dei professionisti: incassare, al superamento di determinati importi, i compensi esclusivamente tramite assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di "pagamento elettronico" attraverso canali bancari o postali.

Il pagamento con le suddette modalità, definite "tracciabili" e come tali, quindi, facilmente verificabili, dovrebbe, nell'intenzione del Legislatore, costituire un ostacolo alle possibilità per il professionista di percepire compensi "in nero" e quindi agevolare i controlli del Fisco.

L'importo incassabile a mezzo denaro contante è stato da ultimo modificato dalla legge Finanziaria 2007; la norma attualmente in vigore prevede che lo stesso decresca, come sinteticamente riassunto nella sottostante tabella, sino a raggiungere l'importo **di euro 100 a decorrere dal 1 luglio 2009**.

Importo massimo incassabile in contanti	Validità
1.000 euro	Fino al 30 giugno 2008
500 euro	Fino al 30 giugno 2009
100 euro	Dal 1 luglio 2009

La medesima Legge Finanziaria 2007 aveva, inoltre, autorizzato il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad emanare un apposito decreto che individuasse le condizioni impeditive per taluni soggetti tenuti al pagamento dei compensi ai professionisti, derogando così all'obbligo di "tracciabilità" dei pagamenti.

I soggetti esonerati

Il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 08.11.2007 prevede che siano esentati dall'effettuazione dei pagamenti con modalità "tracciabile":

- le **persone fisiche** titolari di **un reddito non superiore** all'ammontare **annuo dell'assegno sociale**. Per detti soggetti la motivazione dell'esenzione va ricollegata alla modesta entità del reddito ed alla ovvia necessità di non gravare i medesimi di ulteriori ed inutili spese;
- le **persone fisiche non residenti**. A tal fine è utile ricordare come secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (cioè 183 o 184 giorni, a seconda che l'anno sia o meno bisestile) siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; b) domicilio nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; c) residenza nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona dimora abitualmente;
- **i diversamente abili portatori di una minoranza fisica**, psichica o sensoriale, causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e che comporti svantaggio sociale o emarginazione. Per detti soggetti, ovviamente, la particolare situazione degli stessi giustifica pienamente l'esclusione.

La documentazione necessaria



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Per certificare le condizioni che esonerano dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, il decreto prevede che i soggetti sopra elencati debbano presentare, contestualmente al pagamento al professionista, un'apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, sottoscritta dall'interessato ai sensi del decreto 445/2000, che attesti la specifica causa di esonero.

La decorrenza

L'esclusione per i soggetti identificati dal decreto si applica, come previsto dal medesimo provvedimento, a decorrere dal **1° novembre 2007**.